

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 20 maggio 2020, n. 115  
**Potenziamento delle strutture della rete ospedaliera in attuazione della circolare prot. GAB 2627 del 1 marzo 2020 del Ministero della Salute e del Decreto Legge n. 18/2020.**

**Autorizzazione all'attivazione ed all'esercizio provvisorio dell'attività di n. 12 posti letto per pazienti post acuti Covid-19 presso l'Ospedale di Comunità del Presidio Territoriale di Assistenza di Fasano (BR), sito alla Via Nazionale dei Trulli n. 95.**

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale.

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i..

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i..

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005.

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*.

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*.

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. della Sezione, dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 3, comma 3, lett. c) che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento."*;
- all'art. 8, comma 3 che *"Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1 (...)"*, tra cui quella oggetto del presente provvedimento.

Visto l'art. 50, comma 5, ultimo periodo del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visti gli artt. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di responsabilità del procedimento amministrativo.

Visto il R.R. n. 7/2019, con il quale è stato definito il modello organizzativo di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza (PTA), prevedendo, tra l'altro, l'Ospedale di Comunità di Mesagne (BR).

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto l'art. 2 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS)" (di seguito DL 6/2020) che prevede le ulteriori misure di gestione dell'emergenza.

Vista la Direttiva n. 1/2020 del 25.02.2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del D.L. n. 6/2020 (zona rossa), che per quanto attiene gli uffici adibiti al ricevimento del pubblico e in generale per i locali frequentati da personale esterno, deve essere evitato il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e deve essere assicurata la frequente aerazione degli stessi avendo cura che venga effettuata da parte delle ditte incaricate un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti, nonché di mantenere un'adeguata distanza con l'utenza. Inoltre, le PP.AA. devono rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani, salviette asciugamani monouso, nonché, qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione. Le amministrazioni pubbliche espongono presso gli uffici aperti al pubblico le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti e ne curano la pubblicazione nei propri siti internet istituzionali.

Viste le Circolari e Ordinanze del Ministero della Salute in materia di emergenza sanitaria da COVID-19 e, in specie:

- a) la Circolare prot. 0003190 del 03.02.2020 recante indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico;
- b) la Circolare prot. 0005443 del 22.02.2020 contenente le nuove indicazioni e chiarimenti per la gestione operativa dell'emergenza COVID-19 da porre in essere da parte delle organizzazioni, delle strutture e degli operatori del Servizio Sanitario con definizione di "caso" e di "contatto stretto" ed elencazione dei Laboratori di Microbiologia abilitati alla diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori;
- c) la Circolare prot. 0006360 del 27.02.2020 di aggiornamento delle definizioni di "caso" e di "contatto stretto" di cui alla Circolare prot. 0005443 del 22.02.2020;
- d) la Circolare prot. 0006607 del 29.02.2020 di trasmissione del documento del Gruppo di Lavoro del Consiglio Superiore di Sanità relativo alla definizione di "Paziente guarito da Covid-19" e di "Paziente che ha eliminato il virus SARS-CoV-2";
- e) la circolare prot. GAB 2627 del 1 marzo 2020 il Ministero della Salute, ai fini del contenimento e del contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, disponeva il potenziamento delle strutture della rete ospedaliera rispetto ai posti letto esistenti, come di seguito riportato:  
50% incremento posti letto di Terapia intensiva;  
100% incremento dei posti letto di Malattie infettive e Pneumologia.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Visto il Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14 ad oggetto "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19".

Vista la e-mail del 12/03/2020 con cui, in relazione alle specifiche indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero della Salute del 29.02.2020 "*Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da COVID-19*" e del 01.03.2020 "*Incremento disponibilità posti letto del Servizio Sanitario Nazionale e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell'emergenza COVID-19*" in merito alla necessità di identificare a livello regionale una o più strutture/stabilimenti da dedicare alla gestione esclusiva del paziente affetto da COVID 19 (Presidio Ospedaliero COVID dedicato esclusivamente a pazienti COVID - 19), il Ministero della Salute ha chiesto di comunicare con urgenza la/le struttura/e individuata/e come COVID Hospital per la Regione.

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale in materia di emergenza sanitaria da COVID-19.

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che ha previsto:

- all'art. 3, comma 1 che "Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel caso in cui:
  - a) la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richiede l'attuazione nel territorio regionale e provinciale del piano di cui alla lettera b) del presente comma;
  - b) dal piano, adottato in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29 febbraio 2020, emerga l'impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell'assistenza indicati dalla menzionata circolare del 1° marzo 2020 nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate, mediante le prestazioni acquistate con i contratti in essere alla data del presente decreto.";
- all'art. 3, comma 2 che "Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 mediante la stipula di contratti ai sensi del medesimo comma, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono autorizzate a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi dell'articolo 8-ter del medesimo decreto legislativo.";
- all'art. 4, comma 1 che "le regioni e le province autonome possono attivare anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei per la gestione dell'emergenza COVID – 19 sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.".

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 525 dell'08/04/2020 con cui, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, la Regione Puglia ha istituito la Rete Ospedaliera di emergenza denominata "Piano Ospedaliero SARS - CoV2", contenente la seguente distribuzione dei posti letto, seppur suscettibile di modifiche o integrazioni in ragione dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica:

Regione Puglia – PIANO OSPEDALIERO COVID-19		
DISCIPLINE	Regione Puglia	
	Totale	Tasso per 1000 abitanti
TERAPIA INTENSIVA	346	0,086
PNEUMOLOGIA	564	0,140
MALATTIE INFETTIVE	701	0,174
MEDICINA GENERALE	33	0,008
TOTALE POSTI LETTO COVID (ACUZIE)	1644	0,408
DISCIPLINE	Regione Puglia	
	n. posti letto	Tasso per 1000 abitanti
LUNGODEGENZA	130	0

RIABILITAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE (respiratoria)	306	0,076
OSPEDALE DI COMUNITA'	62	0,015
TOTALEPOSTI LETTO COVID (POST ACUZIE)	498	0,124
TOTALE POSTI LETTO COVID	2.142	0,532

Nella tabella relativa al Piano Ospedaliero COVID-19 della Provincia di Brindisi, ivi allegata, e con particolare riferimento agli "Ospedali COVID-19 PL post acuzie", è stata prevista l'attivazione di n. 12 posti letto COVID post acuzie presso l'Ospedale di Comunità di Fasano (BR).

Con nota n. prot. 33434 del 07/05/2020 ad oggetto "Attivazione ed esercizio attività di un centro per pazienti post acuti Covid-19 presso l'Ospedale di Comunità del PTA di Fasano per n. 12 posti letto.", il Direttore Generale dell'ASL BR,

*"Premesso che per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, è stato individuato l'Ospedale di Comunità presso il PTA di Fasano quale struttura da destinare a pazienti post acuti.*

*Con nota prot. n. 33231 del 6/5/2020 il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR, a seguito di sopralluogo effettuato, finalizzato alla valutazione dei requisiti minimi strutturali per l'attivazione del Centro, dichiarava l'agibilità della struttura.", ha chiesto "l'autorizzazione ed esercizio attività del centro per pazienti post acuti COVID-19 presso l'Ospedale di Comunità del Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di Fasano (BR), sito alla via Nazionale dei Trulli n. 95.", allegandovi copia del parere del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR prot. n. 33231 del 06/05/2020 ad oggetto "Struttura per pazienti post acuzie COVID-19, presso il Presidio Territoriale di Assistenza di Fasano (BR) con sede alla via Nazionale dei Trulli n. 95 – parere igienico sanitario.", con cui il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il Direttore del SISP dell'ASL BR hanno comunicato al Direttore Generale dell'ASL BR quanto segue:*

*"Preso atto che la DGR n. 525 del 08.04.2020 "Emergenza SARS – CoV2 – Istituzione Rete Ospedaliera di emergenza..." ha previsto la destinazione di 12 p.l. dell'Ospedale di Comunità di Fasano a 12 p.l. post acuzie; Stante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020;*

*Evidenziata la necessità della ASL BR di individuare d'urgenza reparti per accogliere pazienti post acuzie COVID-19;*

*Preso atto che con D.D. n. 18 del 25 gennaio 2018, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta della Regione Puglia, ha autorizzato all'esercizio provvisorio e accreditamento provvisorio l'Unità di Degenza Territoriale (Ospedale di Comunità) con n° 10 p.l. il presidio Territoriale di Assistenza di Fasano con sede alla via Nazionale dei Trulli n. 95;*

*Visto il comma 1 art. 4 del Decreto Legge n° 18 del 17 marzo 2020 che ha previsto che "le regioni e le province autonome possono attivare anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei per la gestione dell'emergenza COVID – 19 sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020";*

*Vista la nota del Direttore Sanitario ASL BR n° 31497 del 28.04.2020 con la quale è stato individuato il responsabile sanitario per gli aspetti clinico organizzativi nella persona del dott. Francesco Loliva (Cardiologo Distretto S.S. Fasano);*

*Acquisita la nota prot. n. 1292/DSS2 del 03.04.2020, prot. SISP Fasano n° 325 del 22.04.2020, del Direttore del DSS2 inerente la "...disposizione di servizio" con la quale viene individuato il personale medico dedicato alla struttura post-acuzie COVID-19, e il prospetto personale comparto. Con la stessa email è stato precisato che i servizi di pulizia, sanificazione, ausiliario, lavanderia, ristorazione e smaltimento rifiuti sono affidati a ditte esterne;*

*Vista la nota prot. 103/2020 del 05.05.2020 con la quale il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale ha reso esecutivo il "Protocollo di prevenzione e gestione del rischio COVID-19 per le strutture dei Distretti che ospitano i pazienti COVID-19 post-acuzie", già proposto con nota prot. 82/2020 del 03.04.2020;*

Visto l'allegato n° 0.2 "COVID-19 2020 gestione pazienti in fase post acuzie" rev del 14.04.2020, del "Piano Aziendale Emergenza COVID-19";

Acquisita la nota prot. 32715 del 05.05.2020 dello SPESAL che nell'esprimere "parere favorevole per quanto di competenza... circa l'idoneità della struttura PTA – Ospedale di Comunità" di Fasano adibito quale luogo di ricovero per pazienti post acuzie Covid-19"; suggerisce "la presenza attiva di un supervisore alle diverse fasi di vestizione/rimozione o quanto meno la presenza di uno specchio, posizionato nella zona di vestizione/rimozione che consenta l'autocontrollo durante il processo, fornendo ulteriore controllo; infine si chiede di poter disporre di una procedura scritta che preveda le diverse fasi di vestizione e rimozione dai DPI resa disponibile in sede di vestizione o svestizione, meglio se corredata da immagini".

Acquisita la nota prot. n. 32899 del 05.05.2020 del SISP con la quale, pur evidenziando di non aver potuto effettuare il sopralluogo in quanto "zona rossa" per la presenza di soggetti COVID-19, e di aver proceduto alla verifica del reperto fotografico/video inviato dal dott. Loliva Francesco (responsabile sanitario) relativo ai diversi ambienti del Centro COVID-19 post acuzie di Fasano, come riscontro dello stato dei luoghi riportati nell'elaborato planimetrico (con indicazione del sito di posizionamento della struttura temporanea per le operazioni di confezionamento cadavere in fase di realizzazione), delle procedure adottate, è stato espresso parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la destinazione temporanea, per la sola fase emergenziale, per l'attivazione di un centro per pazienti post acuzie COVID-19 (codice 60) con 12 p.l., presso il Presidio Territoriale di Assistenza di Fasano con sede alla via Nazionale dei Trulli n. 95 (piano 5) con responsabile sanitario per gli aspetti clinico organizzativi il dott. Francesco Loliva.

All'esito delle attività, fatta propria la relazione per quanto di competenza SISP, prot. n. 32899 del 05.05.2020 così come fatto proprio il verbale di sopralluogo SPESAL prot. n° 32715 del 05.05.2020, si ritiene che l'Unità di Degenza Territoriale (Ospedale di Comunità) del Presidio Territoriale di Assistenza di Fasano con sede alla via Nazionale dei Trulli n. 95 (piano 5) possieda i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la destinazione temporanea, per la sola fase emergenziale, di un **Centro per pazienti post acuzie COVID-19 (codice 60) con 12 p.l.**, con responsabile sanitario per gli aspetti clinico organizzativi il dott. Francesco Loliva."

Con e-mail del 13/05/2020 il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ha trasmesso copia delle tavole planimetriche del PTA di Fasano (BR), tra cui quella del quinto piano ove è allocato il reparto di degenza.

Per tutto quanto sopra riportato;

in considerazione della fase sanitaria emergenziale e delle relative disposizioni ministeriali, in attuazione del Piano Ospedaliero COVID-19 definito dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 525 del 08/04/2020;

si propone di rilasciare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. all'Azienda Sanitaria Locale Brindisi, in persona del Direttore Generale, l'autorizzazione all'attivazione ed all'esercizio provvisorio dell'attività di n. 12 posti letto per pazienti post acuti COVID-19 presso l'Ospedale di Comunità del Presidio Territoriale di Assistenza di Fasano (BR) sito in Via Nazionale dei Trulli n. 95, con la precisazione che:

- l'autorizzazione è rilasciata limitatamente al periodo emergenziale, in relazione al quale saranno generate Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) riconducibili alla disciplina di lungodegenza, mentre, cessato il periodo emergenziale, l'attività di Ospedale di Comunità dovrà essere ripristinata secondo le previsioni del "Regolamento regionale sul modello organizzativo di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza" (R.R. n. 7/2019);
- per l'esercizio dell'attività si prescrive l'osservanza delle indicazioni impartite con nota prot. 32715 del 05.05.2020 dallo SPESAL dell'ASL BR, relative alla fase di vestizione/svestizione, ovvero la "presenza attiva di supervisore alle diverse fasi di vestizione/rimozione o quanto meno la presenza di uno specchio, posizionato nella zona di vestizione/rimozione che consenta l'autocontrollo durante il processo" e la

necessità di *“disporre di una procedura scritta che preveda le diverse fasi di vestizione e rimozione dai DPI resa disponibile in sede di vestizione o svestizione, meglio se corredata da immagini”*.

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo  
dell'Assistenza Ospedaliera  
(Vito Carbone)

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità  
(Mauro Nicastro)

### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. della Sezione, dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

### **D E T E R M I N A**

- di rilasciare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. all'Azienda Sanitaria Locale Brindisi, in persona del Direttore Generale, l'autorizzazione all'attivazione ed all'esercizio provvisorio dell'attività di n. 12 posti letto per pazienti post acuti COVID-19 presso l'Ospedale di Comunità del Presidio Territoriale di Assistenza di Fasano (BR) sito in Via Nazionale dei Trulli n. 95, con la precisazione che:
  - l'autorizzazione è rilasciata limitatamente al periodo emergenziale, in relazione al quale saranno generate Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) riconducibili alla disciplina di lungodegenza, mentre, cessato il periodo emergenziale, l'attività di Ospedale di Comunità dovrà essere ripristinata secondo le previsioni del *“Regolamento regionale sul modello organizzativo di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza”* (R.R. n. 7/2019);

– per l'esercizio dell'attività si prescrive l'osservanza delle indicazioni impartite con nota prot. 32715 del 05.05.2020 dallo SPESAL dell'ASL BR, relative alla fase di vestizione/svestizione, ovvero la *“presenza attiva di supervisore alle diverse fasi di vestizione/rimozione o quanto meno la presenza di uno specchio, posizionato nella zona di vestizione/rimozione che consenta l'autocontrollo durante il processo”* e la necessità di *“disporre di una procedura scritta che preveda le diverse fasi di vestizione e rimozione dai DPI resa disponibile in sede di vestizione o svestizione, meglio se corredata da immagini”*.

- di notificare il presente provvedimento:
  - al Direttore Generale dell'ASL BR;
  - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR;
  - al Sindaco del Comune di Fasano (BR).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/all'Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione S.G.O.  
(Giovanni Campobasso)